

TI_GERICHTE 60.2017.157 vom 23. November 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-11-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2017.157

FR: TI_GERICHTE 60.2017.157 du 23 novembre 2017

IT: TI_GERICHTE 60.2017.157 del 23 novembre 2017

Regeste

Reclamo dell'imputato contro la decisione del procuratore pubblico che revoca blocco a RF di due particelle e dissequestra parzialmente un conto bancario

Erwägungen

E. 1.1

Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un'altra impugnativa. Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato, entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d'ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenza TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 4.1.).

E. 1.2

Il gravame inoltrato il 23/26.6.2017 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG contro la decisione 12.6.2017 di revoca del blocco a Registro fondiario di due particelle e parziale dissequestro di fondi, è tempestivo e proponibile. Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

E. 1.3

La legittimazione di RE 1, imputato nell'ambito del procedimento penale di cui all'inc. MP _____, ad impugnare la decisione 12.6.2017 mediante la quale viene revocato il blocco a Registro fondiario delle due particelle sopra menzionate, di proprietà della PI 2, nonché viene parzialmente dissequestrato un conto intestato alla _____ a favore della PI 4, non è pacifica. Tale questione può tuttavia restare irrisolta, considerato come il gravame è da respingere – comunque – nel merito. Il reclamo è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

E. 2.1

Giusta l'art. 263 cpv. 1 CPP, all'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: utilizzati come mezzi di prova (a); utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b); restituiti ai danneggiati (c); confiscati (d). Il sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha di conseguenza lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell'istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – tra le altre cose – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l'art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione oppure devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio giusta l'art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_459/2016 del 9.1.2017 consid. 2.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 2. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.]. Il sequestro (quale provvedimento coercitivo che restringe la garanzia della proprietà di cui all'art. 26 Cost.) è legittimo – conformemente all'art. 197 CPP – unicamente se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (decisioni TF 1B_459/2016 del 9.1.2017 consid. 2.; 1B_364/2016 del 16.11.2016 consid. 3.1.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l'importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e, poi, di giudizio (decisioni TF 1B_459/2016 del 9.1.2017 consid. 2.; 1B_364/2016 del 16.11.2016 consid. 3.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).

E. 2.2

Giusta l'art. 266 cpv. 3 CPP, in caso di sequestro di immobili (come descritti all'art. 655 cpv. 2 CC) è disposto un blocco al registro fondiario; il blocco è menzionato nel registro medesimo. Tale blocco concerne unicamente i diritti reali relativi all'immobile stesso e non il suo utilizzo materiale e/o la sua amministrazione o i suoi frutti (Commentario CPP – E. MELI, art. 266 CPP n. 4) ed è indirizzato al competente Ufficio del registro fondiario, che viene istruito a non formalizzare alcun atto di disposizione sul fondo (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 266 CPP n. 8).

E. 2.3

La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati giusta l'art. 263 CPP è disciplinata dall'art. 267 CPP: ai sensi del cpv. 1, se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3 ss.). Spetta al magistrato inquirente di verificare d'ufficio e regolarmente se con il progredire dell'inchiesta le condizioni del mantenimento del sequestro, tra le quali anche la sussistenza di sufficienti indizi di reato, sono (ancora) date e di procedere, se del caso, a dissequestri (totali o parziali) quando i motivi alla base della misura provvisoria vengono meno (art. 267 cpv. 1 CPP) [Commentario CPP – E. MELI, art. 267 CPP n. 4]. Per quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l'utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in applicazione dell'art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7 ss.).

E. 3

.1. Come esposto in fatto, nell'ambito del procedimento penale che ha preso avvio a seguito della denuncia presentata l' 8/9.8.2012 da PI 1 e dalla PI 2 nei confronti di RE 1, il magistrato inquirente ha – tra l'altro – ordinato, in data 30.10.2012, il sequestro conservativo della relazione n. _____ intestata alla _____ (AI 92), nonché, in data 5.11.2012, il blocco (a Registro fondiario) delle part. n. _____ RFD _____ e n. _____ RFD _____ di proprietà della società denunciante (AI 97).

E. 3.2

La PI 4, accusatrice privata e denunciante, nella sua veste di proprietaria dei fondi, ha poi richiesto al procuratore pubblico la revoca del blocco a Registro fondiario delle citate particelle (AI 569 e 593), nonché il parziale dissequestro del suddetto conto a suo favore, in considerazione degli asseriti crediti che la stessa vanterebbe nei confronti di _____ (AI 611).

E. 3.3

Mediante la decisione impugnata, il procuratore pubblico ha ordinato la revoca del blocco (a Registro fondiario) delle particelle di cui sopra, nonché il dissequestro del citato conto nella misura di CHF 215'000.-- a favore della PI 4 (AI 652).

E. 3.4

RE 1, impugna la suddetta decisione, facendo valere - in modo alquanto conciso e non dettagliato - che il dissequestro del conto comporterebbe un danno a _____, nella misura in cui si “ vedrebbe svuotata di determinati attivi ” (reclamo 23/26.6.2017, p. 4), nonché - in merito al dissequestro degli immobili -, in quanto sarebbe suo interesse mantenere lo status quo sino a quando la sua estraneità a fatti di rilevanza penale apparirà chiarita.

E. 3.5

Come indicato al considerando 2., i presupposti per ordinare la perquisizione ed il sequestro (e poi mantenere nel seguito quanto eventualmente sequestrato) – in merito alle finalità di cui all'art. 263 cpv. 1 CPP – sono, tra gli altri, l'esistenza di sufficienti indizi di reato giusta l'art. 197 cpv. 1 lit. b CPP, nonché la connessione tra i reati ipotizzati e gli oggetti sequestrati. Ora, come nella precedente decisione di questa Corte (inc. _____) nell'ambito del procedimento penale che qui ci occupa, anche nel caso concreto, non si può far altro che constatare come, il reclamante non entri minimamente nel merito dei citati presupposti per il mantenimento della misura coercitiva. Nella fattispecie concreta, così come allora, RE 1 neppure sostiene che siano (tuttora) dati i requisiti dei sequestri in questione, e in che misura lo siano. Come esposto nella sentenza 20.7.2015 di questa Corte (cfr. consid. 4.2.), “ spetta dunque a colui che si oppone alla suddetta revoca, allegare la sussistenza delle condizioni del sequestro (...) ”. Non allegando le condizioni poste per il mantenimento dei sequestri, ma opponendosi alla revoca del blocco a Registro fondiario delle particelle in questione, nonché al dissequestro del conto bancario di cui sopra, senza tuttavia apportare validi motivi, il suo gravame dev'essere respinto, senza ulteriori approfondimenti.

E. 4

In considerazione di quanto sopra, la decisione 12.6.2017 va quindi confermata. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste a carico dell'insorgente, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 263 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25

LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1'100. -- (millecento), sono poste a carico di RE 1, _____, il quale rifonderà a PI 1, _____, ed alla PI 2, _____, CHF 250.-- (duecentocinquanta) ciascuno, a titolo di ripetibili. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: . Per la Corte dei reclami penali Il presidente
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.